

Codice A1907A

D.D. 15 maggio 2023, n. 201

**Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027, annualità 2022-2023. Impegno di spesa di euro 178.606,50 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 114826 del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, annualità 2023.**



**ATTO DD 201/A1907A/2023**

**DEL 15/05/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione**

**OGGETTO:** Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027, annualità 2022-2023. Impegno di spesa di euro 178.606,50 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 114826 del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, annualità 2023.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 2013/1301 e s.m.i del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e abroga il Regolamento (CE) n. 2006/1080;
- il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 2013/1303 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che reca disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Premesso che:

- in data 12 aprile 2022 è stata trasmessa alla Commissione Europea la proposta del Programma

Regionale Piemonte FESR 2021-2027, approvata con delibera di Giunta regionale 3-4853 dell'8 aprile 2022;

- con DGR 41 - 5898 del 28 ottobre 2022 si è preso atto della Decisione di Esecuzione C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Regionale Piemonte FESR 2021-2027 (PR FESR), nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

- la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, ai sensi dell'articolo 72 del Reg. UE 2021/1060, in qualità di Autorità di gestione (AdG) del PR FESR e in continuità con il medesimo ruolo ricoperto nel periodo 2014-2020, è responsabile della gestione e attuazione del PR FESR 2021-27;

Rilevata, pertanto, la necessità di porre in essere le attività propedeutiche ad un avvio tempestivo ed efficace della programmazione FESR 2021-2027, muovendo dall'esperienza di quella 2014-2020 appena conclusa;

Dato atto che:

- Finpiemonte S.p.A. è una società controllata secondo il modello in house providing dalla Regione Piemonte;

- con delibera dell'ANAC n. 143 del 27/02/2019 è stata deliberata l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;

- con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022;

- con D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

Rilevato che:

- in ordine ai benefici per la collettività derivanti dall'affidamento a Finpiemonte S.p.A. in luogo del ricorso al mercato, in termini di efficienza, economicità, qualità del servizio reso, celerità nella conclusione del procedimento ed ottimale impiego delle risorse pubbliche, Finpiemonte S.p.A.:

- per la sua stessa natura persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, consistenti, tra l'altro, nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione, nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese, nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;
- ha un'esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche nell'ambito della programmazione FESR, in particolare nell'attuazione degli obiettivi strategici del PR FESR attraverso la predisposizione di strumenti attuativi (i bandi) e la messa a punto di proposte di efficientamento generale della gestione e semplificazione delle procedure tecnico amministrative; in particolare, tale esperienza le deriva dalla collaborazione con la Direzione Competitività del Sistema Regionale nella passata programmazione FESR, sia nella fase di avvio della stessa, nell'elaborazione di proposte di ottimizzazione degli strumenti attuativi (Misure) e dei processi gestionali e organizzativi, sia nella fase attuativa delle Misure;
- alla luce di quanto sopra, ha una maggiore facilità nel reperimento di informazioni ed è in grado di garantire una continuità nel servizio di supporto alla Regione nel passaggio dalla programmazione FESR 2014-2020 a quella 2021-2027;
- possiede una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella

gestione progressiva di attività analoghe a quelle in oggetto e possibilità di fornire un servizio organico e immediato, disponibilità di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica.

Ritenuto quindi indispensabile avvalersi del supporto di Finpiemonte Sp.A. e affidare alla medesima la gestione delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027, come regolamentate nello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento.

Considerato che con la nota prot. n. 1347 del 8/2/2023 la Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, ha chiesto a Finpiemonte S.p.A. di fornire un'offerta di servizio per la gestione delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027 per le annualità 2022 e 2023 - purché non già comprese nell'ambito del Progetto "Rafforzamento dell'Autorità di Gestione del PR FESR per un avvio tempestivo, efficiente ed inclusivo della programmazione 2021-2027" a valere sul PON Governance 2014-2020; in particolare, si è chiesto che l'offerta includesse, oltre alle attività che si prevede di svolgere fino al 31/12/2023, anche quelle già svolte a far data dal 1/1/2022 in accordo con la Regione nelle more della stipula del contratto, in quanto imprescindibili e indifferibili per garantire un avvio tempestivo ed efficace della programmazione stessa;

Preso atto che:

- in riscontro alla sopra citata nota del 8/2/2023, con nota prot. FP n. GB/AF 23-11577 del 5/4/2023 (ns prot. n. 3850 del 5/4/2023) Finpiemonte ha fornito un'offerta di servizio per la realizzazione delle seguenti attività propedeutiche alla nuova programmazione FESR: attività di aggiornamento, attività di analisi, networking, proposte di miglioramento gestionale. Tale offerta prevede costi pari a Euro 154.663,22 (IVA inclusa) per le attività svolte nell'annualità 2022 e pari ad Euro 23.943,28 (IVA inclusa) per le attività relative all'annualità 2023, per un importo complessivo di Euro 178.606,50 (IVA inclusa); in particolare, Finpiemonte ha specificato che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto dell'esigenza di non sovrapporre l'operatività con quella prevista nell'ambito del Progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte", Asse 7, Obiettivo Specifico 7.2 – Azione 7.2.1 del PON Governance 2014-2020;

Posto che:

- con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" in favore di Finpiemonte s.p.a.;

- con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata;

- con la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023 la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla sopra citata D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472 è stata integrata prevedendo l'adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera prevista per le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni secondo l'indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

- in attuazione della predetta D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, si è provveduto ad adeguare, con decorrenza 20/02/2023, il valore monetario della tariffa media giornaliera da

applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla sopra richiamata D.D. n. 43 del 27/02/2018, come integrata con la DD. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. n.91/A1000A/2023 del 28/02/2023, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all'intera durata indicata all'art. 4 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento (sino al 31/12/2023);

Verificate la completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Rilevato in particolare che le attività incluse nell'offerta e già svolte da Finpiemonte S.p.A. nelle more della stipula del contratto sono tutte riconducibili ad attività propedeutiche all'avvio della nuova programmazione FESR oltre che indispensabili e indifferibili per un avvio tempestivo ed efficace della stessa.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota prot. FP n. GB/AF 23-11577 del 5/4/2023 (ns prot. n. 3850 del 5/4/2023) per la realizzazione delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027, annualità 2022-2023, per la durata indicata all'art. 4 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;
- affidare a Finpiemonte la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata, per l'importo complessivo di Euro 146.398,77, oltre IVA per Euro 32.207,73, per complessivi Euro 178.606,50 (o.f.i.);
- approvare, al fine di disciplinare il suddetto affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027, lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);
- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., con sede a Torino, Galleria S. Federico, 54 (codice creditore 12613 - C.F. 01947660013) l'importo di Euro 178.606,50 (IVA inclusa) sul capitolo 114826, nell'ambito della Missione 14, Programma 14.01 - P.d.C. U.1.03.02.99.999 - del Bilancio Fomissisnanzionario Gestionale 2023-2025, annualità 2023, per la copertura degli oneri di gestione relativi alle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027 svolte/da svolgere dall'1/1/2022 e fino al 31/12/2023;

Dato infine atto che:

- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell'esercizio 2023;
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- la spesa assunta con il presente provvedimento ha natura non ricorrente;
- la spesa è finanziata da risorse fresche;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in quanto trattasi di affidamento in house;

- l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Le transazioni elementari dei citati impegni sono riportate nell'Appendice "Elenco registrazioni contabili" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Verificata la compatibilità finanziaria di cui all'art. 56, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la Legge 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Circolare prot. n. 1011 del 08 ottobre 2021 a firma congiunta dei Settori Trasparenza e anticorruzione e Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, recante "Obblighi di pubblicazione relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni "Codice dei contratti pubblici";
- la Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. 1 - 6763 del 27 aprile 2023 avente a oggetto: "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr12-5546 del 29 agosto 2017;

*determina*

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota prot. FP n. GB/AF 23-11577 del 5/4/2023 (ns prot. n. 3850 del 5/4/2023) per la realizzazione delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027, annualità 2022-2023, per la durata indicata all'art. 4 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;
- di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio sopra richiamata, per l'importo complessivo di Euro 146.398,77, oltre IVA per Euro 32.207,73, per complessivi Euro 178.606,50 (o.f.i.);
- di approvare, al fine di disciplinare il suddetto affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027, lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);
- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., con sede a Torino, Galleria S. Federico, 54 (codice creditore 12613 - C.F. 01947660013) l'importo di Euro 178.606,50 (IVA inclusa) sul capitolo 114826, nell'ambito della Missione 14, Programma 14.01 - P.d.C. U.1.03.02.99.999 - del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, annualità 2023, per la copertura degli oneri di gestione relativi alle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027 svolte/da svolgere dall'1/1/2022 e fino al 31/12/2023;

Le transazioni elementari dei citati impegni sono riportate nell'Appendice "Elenco registrazioni contabili" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" con i seguenti dati:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013

Importo: Euro 178.606,50 oneri fiscali inclusi

Dirigente Responsabile: Giovanni Amateis

Modalità Individuazione contraente: affidamento diretto in regime di *in house providing* ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016/Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a. (D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Allegato

**Rep. n.**

**REGIONE PIEMONTE**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.**

**DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE**

**ALL’AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE FESR 2021-2027,**

**ANNUALITA’ 2022-2023.**

**Tra:**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Competitività del Sistema Regionale,

Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, in

persona del Dirigente pro tempore, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, domiciliato per l’incarico presso la Regione

Piemonte, in Torino, via Nizza n. 330, C.F. n. 80087670016 (nel seguito

Regione)

**e**

**FINPIEMONTE S.p.A.**, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,

capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ i.v., con codice fiscale e numero di

iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona della

Direttrice Generale \_\_\_\_\_, nata a .... il ....., a ciò facoltizzata per procura a

rogito \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, registrata a Torino

in data \_\_\_\_, re. n. \_\_\_\_ e racc. n. \_\_\_\_\_, registrato a Torino II il \_\_\_\_ al n.

\_\_\_\_ domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito

Finpiemonte)

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”

**PREMESSO CHE**

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di

Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

- l'ANAC, con delibera n. 143 del 27/02/2019, ha iscritto la Regione Piemonte nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in qualità di amministrazione aggiudicatrice che opera mediante affidamenti diretti, in ragione degli affidamenti in house a Finpiemonte;

e) in data 12 aprile 2022 è stata trasmessa alla Commissione Europea la proposta del Programma Regionale Piemonte FESR 2021-2027, approvata con D.G.R. 3-4853 dell'8 aprile 2022;

f) con D.G.R. 41 - 5898 del 28 ottobre 2022 si è preso atto della Decisione di Esecuzione C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Regionale Piemonte FESR 2021-2027 (PR FESR), nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

g) la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, ai sensi dell'articolo 72 del Reg. UE 2021/1060, in qualità di Autorità di gestione (AdG) del PR FESR e in continuità con il medesimo ruolo ricoperto nel periodo 2014-2020, è responsabile della gestione e attuazione del PR FESR 2021-27;

h) risulta indispensabile avvalersi del supporto di Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027;

i) con Determinazione dirigenziale n.... del ..., sono stati approvati l'offerta di servizio per la gestione delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione regionale FESR 2021-2027, annualità 2022-2023, presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. 3850 del 5/4/2023 (prot. FP n. GB/AF 23-11577 del 5/4/2023) e lo schema del presente atto, volto a disciplinare, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, l'affidamento delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027 svolte e che dovranno essere

svolte dall'1/1/2022 fino al 31/12/2023 e non comprese nell'ambito del Progetto

“Rafforzamento dell’Autorità di Gestione del PR FESR per un avvio tempestivo, efficiente ed inclusivo della programmazione 2021-2027” a valere sul PON Governance 2014-2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte la gestione delle attività meglio dettagliate al successivo art. 2 di carattere propedeutico all’avvio della programmazione regionale FESR 2021-2027, svolte e da svolgere a far data dall’1/1/2022 e fino al 31/12/2023 che dovranno essere espletate nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Quadro, escluse le attività già comprese nell’ambito del Progetto “Rafforzamento dell’Autorità di Gestione del PR FESR per un avvio tempestivo, efficiente ed inclusivo della programmazione 2021-2027” a valere sul PON Governance 2014-2020.

2. In particolare, l’attività mira a supportare l’AdG FESR nella definizione dei contenuti e dell’operatività delle misure agevolate, in particolare di quelle a favore delle imprese per progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, investimenti e accesso al credito (OP1 E OP2 FESR).

**Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività - svolte dall’1/1/2022 e ancora da svolgere fino al 31/12/2023 - secondo quanto previsto nell’offerta economica da questa presentata a mezzo PEC con nota prot. FP n. GB/AF 23-

11577 del 5/4/2023 (ns prot. n. 3850 del 5/4/2023) e come di seguito riportate:

*a)* attività di aggiornamento: studio e approfondimento di tutti i documenti inerenti la nuova Programmazione FESR;

*b)* attività di analisi di best practises a livello nazionale ed europeo, che possano essere di aiuto nella predisposizione delle strategie e delle misure del PR FESR 21-27, e dei contenuti del PNRR e dei suoi interventi;

*c)* networking: partecipazione a incontri e momenti di confronto e aggiornamento finalizzati a recepire meglio le istanze che provengono dai territori e dai potenziali beneficiari e per condividere analisi e approfondimenti con altri soggetti attuatori, con il sistema finanziario privato e in generale con gli stakeholder di riferimento; verifica e relativo approfondimento delle potenziali sinergie rispetto alle azioni di enti istituzionali a livello nazionale ed europeo, nonché con riferimento alla possibile partecipazione a progetti europei in ambiti correlati rispetto alle iniziative del PR FESR 21-27;

*d)* proposte gestionali: supporto alla predisposizione degli strumenti attuativi le misure di intervento della programmazione 2021-2027 (quali schede DGR, bandi, moduli di domanda, allegati tecnici, manuali, accordi di finanziamento, contratti di affidamento) e messa a punto di proposte e soluzioni di efficientamento generale della gestione e di semplificazione delle procedure tecnico-amministrative, anche attraverso la revisione dei processi informatici di lavoro; attività di aggiornamento e revisione degli accordi convenzionali con il sistema bancario per la gestione degli strumenti finanziari.

2. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base

semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

### **Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basano le attività oggetto del presente affidamento e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Competitività del Sistema Regionale, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

### **Art. 4 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

### **Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia

gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel presente affidamento e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

#### **Art. 6 – Costi delle attività - Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione (a mezzo pec con protocollo n. 3850 del 5/4/2023, prot. FP n. GB/AF 23-11577 del 5/4/2023), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 146.398,77 (oltre IVA).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 114826 del Bilancio regionale, annualità 2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e

oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 7, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 7 del presente affidamento.

#### **Art. 7 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto

della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 8 – Revoca dell'affidamento**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 9 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la

risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

#### **Art. 11 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

#### **Art. 12 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 13 – Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552, anno di riferimento 2023.

#### **Art. 14 – Foro Competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione \_\_\_\_\_

***Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82***

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

***Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82***

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione delle attività propedeutiche all'avvio della programmazione FESR 2021-2027, annualità 2022-2023, a cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A.,

approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, quale delegato del titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

## **1. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il

Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale  
aggiornamento.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di  
adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi  
contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto  
previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato  
del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali  
sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di  
residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

#### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche  
delegate che hanno già presentato istanza di partecipazione e quelle delegate  
alla presentazione di nuove domande di partecipazione a Misure di aiuto  
gestite da Finpiemonte.

#### **Banche dati**

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

### **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

## **6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non

consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

#### **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

#### **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità

del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

## **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

#### **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e

tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

